

STATUTO

FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LEGNANO MI VIA V.GIOBERTI 42

Numero REA: MI - 1981242

Codice fiscale: 07775050961

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-03-2012 - Statuto completo	2
--	---

	Dr.Carlo Fere' Notaio 20025 Legnano, piazza Carroccio n.10 Tel 0331/450389 - Fax 0331/450051	
	Allegato "A" all'atto n.39672/7432 di repertorio.	
	STATUTO	
	Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto,	
	normativa applicabile	
	Art. 1 - Denominazione	
	La cooperativa è denominata:	
	"FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	Registrato a LEGNANO
	Art. 2 - Sede	il
	La cooperativa ha sede nel Comune di Legnano (MI).	al n. - serie 1T
	Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento	con euro
	della sede nell'ambito del territorio comunale.	
	Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede	
	in altri Comuni, nonchè l'istituzione e la soppressione di	
	sedi secondarie.	
	Art. 3 - Durata	
	La cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) Dicembre 2050	
	(duemilacinquanta).	
	Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i	
	soci che non hanno concorso all'approvazione della delibera-	
	zione di proroga hanno diritto di recesso.	
	Art. 4 - Scopo e attività mutualistica	
	La cooperativa ha come scopo il perseguimento dell'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e all'integra-	
	zione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi	
	socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art.1, primo comma,	

	punto a), della Legge 8 Novembre 1991 n.381.	
	La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la	
	solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale	
	che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della Legge predet-	
	ta.	
	La cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria at-	
	tività, delle prestazioni lavorative dei soci, cercando di	
	procurare ai medesimi soci migliori condizioni economiche di	
	lavoro.	
	Conseguentemente la tutela dei soci viene esercitata dalla	
	cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'am-	
	bito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei re-	
	golamenti interni.	
	La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi	
	della mutualità prevalente, senza scopo di lucro.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.	
	Art. 5 - Oggetto	
	Le attività che costituiscono l'oggetto sociale sono quelle	
	socio-sanitarie ed educative di cui all'art.1, primo comma,	
	punto a), della Legge 8 Novembre 1991 n.381, da effettuare	
	valendosi principalmente, ma non esclusivamente, dell'atti-	
	vità dei soci, e specificatamente le seguenti:	
	a) interventi a livello di prevenzione, cura, riabilitazione	

	e inserimento nell'ambito della famiglia, della scuola e dell'	
	l'ambiente di lavoro, con l'obiettivo di pervenire alla tute-	
	la globale della salute. La cooperativa intende perciò occu-	
	parsi delle aree materno-infantile, evolutiva, adulti e an-	
	ziani - con particolare attenzione ai problemi di handicap	
	fisico e psichico, di emarginazione e di devianza - delle	
	problematiche di cittadini stranieri residenti in Italia e	
	dell'immigrazione in generale;	
	b) studio e verifica dei bisogni territoriali mediante ricer-	
	che di tipo epidemiologico-statistico e sociologico;	
	c) interventi di consulenza nelle strutture organizzate del	
	territorio, forniture dirette di servizi di segretariato so-	
	ciale a favore delle fasce sociali deboli;	
	d) organizzazione ed esecuzione di corsi di formazione pro-	
	fessionale;	
	e) interventi su propria iniziativa, purchè rispondenti ai	
	presupposti di utilità sociale e nell'ambito degli scopi sud-	
	detti, come la promozione, l'avviamento e lo sviluppo delle	
	attività di associazioni, cooperative e cooperative sociali;	
	f) organizzazione e gestione di servizi di informazione e	
	promozione culturale;	
	g) organizzazione e gestione di servizi ricreativi, sportivi,	
	e di ristorazione anche collettiva;	
	h) gestione, diretta e associata, di strutture e residenze	
	sociali, sanitarie e socio-sanitarie per le fasce di emargi-	

	nazione;	
	i) attività di promozione di turismo sociale in forma diret-	
	ta, associata e consortile.	
	In ogni caso qualunque attività per la quale sia richiesta	
	l'iscrizione ad albi professionali potrà essere svolta unica-	
	mente da soggetti abilitati.	
	Il tutto nei limiti e secondo le modalità previste dalle vi-	
	genti disposizioni di legge e regolamentari, con le attrezza-	
	ture e l'organizzazione fornite dalla cooperativa o dal	
	committente.	
	Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limi-	
	ti e con le condizioni di legge, essa potrà compiere tutte le	
	operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei	
	confronti del pubblico), mobiliari e immobiliari che saranno	
	ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili, com-	
	presa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore	
	di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta, di inte-	
	ressenze e partecipazioni in imprese aventi oggetto analogo,	
	affine o connesso al proprio.	
	La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci,	
	finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel ri-	
	spetto della normativa tempo per tempo vigente.	
	Art. 6 - Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci, gli amministratori devono rispettare il principio di pa-	

	rità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della	
	quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di	
	trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione	
	dei ristorni.	
	Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri	
	e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutuali-	
	stica tra cooperativa e soci.	
	Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono	
	essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste	
	per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto	
	costitutivo.	
	Art. 7 - Normativa applicabile	
	Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal	
	presente statuto, le disposizioni sulla società a responsabi-	
	lità limitata, in quanto compatibili.	
	Il superamento dei limiti stabiliti dall'art.2519 c.c. de-	
	termina l'obbligo per gli amministratori di convocare senza	
	indugio l'assemblea per le necessarie modificazioni dello	
	statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno	
	diritto di recesso.	
	Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro centoottanta	
	giorni dalla data in cui si è determinato il superamento dei	
	limiti predetti, la cooperativa è sciolta.	
	Soci	
	Art. 8 - Numero e requisiti dei soci	

	Il numero dei soci e' illimitato nel rispetto dell'art.2519	
	c.c..	
	Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono	
	persone fisiche.	
	Se durante la vita della cooperativa il numero di soci divie-	
	ne inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato	
	nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la coope-	
	rativa si scioglie.	
	Possono essere soci:	
	- persone fisiche sia italiane sia straniere, purchè in rego-	
	la con i permessi di soggiorno, che abbiano le attitudini fi-	
	siche o le conoscenze tecniche idonee a svolgere le attività	
	indicate nell'oggetto sociale;	
	- persone giuridiche ed enti che svolgano attività analoga a	
	quella della cooperativa.	
	Possono inoltre essere soci, nel numero strettamente necessa-	
	rio al buon funzionamento della cooperativa, persone che	
	svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.	
	Non possono divenire soci coloro che esercitino in proprio	
	imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul	
	territorio dell'attività, sono identiche o affini all'impresa	
	esercitata dalla cooperativa, così da potersi porre in con-	
	correnza o in posizione di conflitto con essa.	
	Possono essere ammessi soci volontari di cui all'art.2 della	
	Legge 8 Novembre 1991 n.381, i quali prestino la loro atti-	

	vità gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in un'ap-	
	posita sezione del libro dei soci; il loro numero non può su-	
	perare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci vo-	
	lontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle	
	spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di	
	parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei so-	
	ci.	
	Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate	
	in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parame-	
	tri di impiego di operatori professionali.	
	Art. 9 - Procedura di ammissione	
	Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con re-	
	golamento ai sensi del precedente art.6, ovvero con delibera	
	dell'organo amministrativo.	
	L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di am-	
	missione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta	
	dalla cooperativa.	
	In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della co-	
	operativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti	
	dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli am-	
	ministratori devono pertanto tenere conto:	
	- delle dichiarazioni contenute nella domanda,	
	- della documentazione ad essa allegata,	
	- di ogni altra informazione comunque acquisita,	

	- dell'effettiva e concreta capacità della cooperativa di in-	
	staurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interes-	
	se dell'aspirante socio,	
	- della compatibilità dell'ammissione del nuovo socio con	
	l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddi-	
	sfare gli interessi dei propri soci.	
	L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annota-	
	ta sul libro dei soci.	
	Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli	
	interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della	
	domanda.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pro-	
	nunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata,	
	delibera su tale argomento in occasione della sua prima suc-	
	cessiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-	
	sione di nuovi soci.	
	Art. 10 - Diritti dei soci	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi e amministrativi	
	previsti dalla legge.	
	In particolare spettano ai soci il diritto di voto, il dirit-	
	to agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di con-	

	trollo dell'attività degli amministratori in conformità a	
	quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.	
	Art. 11 - Obblighi dei soci	
	Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.	
	Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di e-	
	sercizio deve inoltre versare:	
	- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza	
	dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio,	
	- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo	
	amministrativo in relazione alle relative spese di istrutto-	
	ria.	
	Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instau-	
	rare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità	
	ai regolamenti approvati.	
	Il socio è inoltre tenuto all'osservanza del presente statu-	
	to, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli or-	
	gani della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei so-	
	ci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'one-	
	re di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli am-	
	ministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel	
	predetto libro.	
	Art. 12 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se	
	la cessione non è autorizzata dagli amministratori.	

	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre op-	
	posizione al Tribunale.	
	Art. 13 - Acquisto di quote proprie	
	Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote del-	
	la cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il	
	complessivo indebitamento della società è superiore a un	
	quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli u-	
	tili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti	
	dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	
	Scioglimento del rapporto sociale	
	Art. 14 - Recesso	
	Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal pre-	
	sente statuto, dalla legge sulle società cooperative e dalle	
	norme sulla società a responsabilità limitata, in quanto	

	compatibili.	
	In particolare sono cause di recesso:	
	a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione,	
	b) la ricorrenza di una delle cause di esclusione,	
	c) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di so-	
	cietà o altro ente,	
	d) il trasferimento della residenza del socio in una Regione	
	diversa da quella in cui la cooperativa svolge la sua atti-	
	vità,	
	e) la cessazione dell'attività della cooperativa nella Regio-	
	ne in cui il socio ha la residenza o il domicilio.	
	Il recesso non può essere parziale e deve essere esercitato	
	per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.	
	Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso en-	
	tro sessanta giorni dal suo ricevimento.	
	Se sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori	
	danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministra-	
	tori devono darne comunicazione al socio il quale, entro ses-	
	santa giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può pro-	
	porre opposizione al Tribunale.	
	Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui so-	
	pra.	
	Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il	
	recesso ha effetto:	

	- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di co-	
	municazione del provvedimento di accoglimento della domanda;	
	- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusu-	
	ra dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato	
	entro il mese di Dicembre, con la chiusura dell'esercizio	
	successivo se il recesso è stato comunicato dopo il 1° (pri-	
	mo) Gennaio.	
	Art. 15 - Esclusione	
	L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:	
	a) per il mancato pagamento della quota sottoscritta,	
	b) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal	
	rapporto mutualistico,	
	c) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la par-	
	tecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da	
	parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e	
	dislocazione sul territorio dell'attività, sono identiche o	
	affini all'impresa esercitata dalla cooperativa, così da po-	
	tersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con	
	essa,	
	d) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio a una	
	pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai	
	pubblici uffici,	
	e) per fallimento del socio,	
	f) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente sta-	

	tuto.	
	L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa inti-	
	mazione da parte loro al socio di rimuoverne, ove possibile,	
	la causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dal-	
	la comunicazione.	
	Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in ma-	
	teria di esclusione del socio.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art. 16 - Morte del socio	
	Gli eredi del socio defunto hanno diritto alla liquidazione	
	della quota secondo le disposizioni di legge e del presente	
	statuto.	
	Art. 17 - Liquidazione e rimborso della quota	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclu-	
	sione o la morte del socio.	
	Essa comprende il valore nominale della quota, eventualmente	
	ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.	
	La liquidazione della partecipazione sociale non comprende	
	anche il rimborso del sovrapprezzo.	
	Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di	
	novanta giorni dall'approvazione del bilancio.	

	Per la parte di liquidazione eccedente l'originario conferi-	
	mento del socio, e corrispondente alla frazione di quota as-	
	segnata al socio medesimo a titolo di ripartizione dei ri-	
	storni, come consentito dall'art.2545 sexies c.c., il Consi-	
	glio di Amministrazione potrà deliberare una dilazione nel	
	pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque	
	anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli in-	
	teressi legali.	
	Art. 18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione	
	della quota si sono verificati.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente e'	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	Patrimonio e mutualità	
	Art. 19 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, variabile e formato	
	- dai conferimenti dei soci cooperatori,	
	- dai conferimenti dei soci sovventori, costituenti il fondo	

	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale,	
	- dai conferimenti di soci o di terzi, rappresentati dalle a-	
	zioni di partecipazione cooperativa,	
	- dai conferimenti effettuati in occasione dell'emissione di	
	strumenti finanziari;	
	b) dalla riserva legale,	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo,	
	d) dalla riserva straordinaria,	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista	
	per legge.	
	Art. 20 - Prevalenza della mutualità	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in	
	prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato,	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura supe-	
	riore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi,	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori,	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	

	sociale, dedotti soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 21 - Capitale sociale	
	Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore mi-	
	nimo e massimo secondo le disposizione di legge.	
	Le quote sono indivisibili.	
	Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto	
	dalla legge.	
	Art. 22 - Bilancio	
	L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dal 1° (primo) Gen-	
	naio al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono al-	
	la redazione del bilancio, in conformità alla legge.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere con-	
	vocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, oppure entro centoottanta giorni, qualora la società	
	sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e	
	all'oggetto della società.	
	Art. 23 - Utili	
	La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a desti-	
	narli:	
	a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta	
	per cento,	

	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, nella misura prevista dalla legge,	
	c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e	
	di statuto,	
	d) alla riserva straordinaria,	
	e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari,	
	f) alle altre riserve statutarie e volontarie.	
	Art. 24 - Ristorni	
	In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli ammi-	
	nistratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ri-	
	storni ai soci.	
	I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzional-	
	mente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.	
	I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da	
	apposito regolamento, con la precisazione che la qualità de-	
	gli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla	
	quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei soci.	
	Art. 25 - Strumenti finanziari	
	La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la	
	disciplina prevista per le società per azioni.	
	Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attri-	
	buiti:	
	a) diritti patrimoniali o anche amministrativi,	
	b) unicamente diritti patrimoniali.	
	Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione	

	possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori	
	qualificati.	
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipa-	
	tivi, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.	
	I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di am-	
	ministrazione potranno eleggere sino a un terzo degli ammini-	
	stratori e dei componenti l'organo di controllo.	
	Decisioni dei soci - Assemblea	
	Art. 26 - Modalità di assunzione delle decisioni	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano alme-	
	no un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sotto-	
	pongono alla loro approvazione.	
	Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo	
	assembleare.	
	Art. 27 - Convocazione	
	L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dagli am-	
	ministratori mediante avviso contenente l'elenco delle mate-	
	rie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del	
	luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potrà contenere an-	
	che l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la se-	
	conda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso	
	giorno fissato per la prima.	
	A cura degli amministratori, almeno otto giorni prima di	

	quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere invia-	
	to ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo lettera racco-	
	mandata, ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevu-	
	ta dal destinatario.	
	In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche af-	
	fisso presso la sede sociale negli otto giorni che precedono	
	quello in cui si tiene l'adunanza.	
	In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o	
	per delega, tutti gli aventi diritto al voto e tutti gli am-	
	ministratori, i sindaci e il revisore, se nominati, sono pre-	
	senti o informati della riunione e nessuno si oppone alla	
	trattazione dell'argomento. Tuttavia, in tale ipotesi, dovrà	
	darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte a-	
	gli amministratori, sindaci e revisore non presenti.	
	L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove,	
	purchè nel territorio italiano.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra	
	loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti	
	condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi	
	verbali:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risulta-	
	ti della votazione,	

	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione,	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti.	
	In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà	
	essere predisposto il foglio delle presenze.	
	L'assemblea deve essere altresì convocata quando ne sia fatta	
	domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei	
	voti spettanti ai soci.	
	La presidenza dell'assemblea è affidata alla persona dalla	
	stessa designata.	
	Art. 28 - Maggioranze costitutive e deliberative	
	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straor-	
	dinaria, è regolarmente costituita con la presenza, diretta o	
	per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà	
	più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il nu-	
	mero dei soci presenti.	
	L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera vali-	
	damente a maggioranza assoluta dei voti espressi, salvi i ca-	
	si in cui disposizioni inderogabili di legge prevedano mag-	
	gioranze diverse.	

	Art. 29 - Intervento in assemblea e diritto di voto	
	Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel	
	libro dei soci.	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci.	
	Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore no-	
	minale della sua quota.	
	Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai	
	portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto sta-	
	bilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.	
	Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità	
	e nei limiti previsti dalla legge e, conformemente alla deli-	
	berazione che ne determina l'emissione, dal presente statuto.	
	Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ri-	
	cevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori,	
	non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli	
	nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di	
	esclusione.	
	Art. 30 - Rappresentanza nell'assemblea	
	I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri	
	soci.	
	La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare	
	il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di	
	subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.	
	Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di tre soci.	

	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa, ancorchè non soci.	
	Amministrazione	
	Art. 31 - Forme di amministrazione	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su	
	decisione dei soci in sede di nomina:	
	- da un amministratore unico,	
	- da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque	
	membri, secondo il numero determinato dai soci al momento	
	della nomina,	
	- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti	
	o da esercitarsi a maggioranza.	
	Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna in-	
	dicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di	
	amministrazione, si intende costituito un consiglio di ammi-	
	nistrazione.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i	
	soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci coo-	
	operatori persone giuridiche.	
	Gli amministratori durano in carica per un periodo non supe-	
	riore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scado-	
	no alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	

	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti	
	di amministrazione, la cooperativa deve essere amministrata	
	da un consiglio di amministrazione; ai predetti possessori di	
	strumenti finanziari spetta il diritto di eleggere un numero	
	di amministratori non superiore a un terzo del totale.	
	In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'as-	
	semblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa.	
	Art. 32 - Consiglio di amministrazione	
	Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a	
	ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare un vice	
	presidente e un segretario, anche in via permanente e anche	
	estraneo al consiglio stesso.	
	Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo di-	
	verso dalla sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte	
	che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fat-	
	ta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.	
	La convocazione viene fatta dal presidente con lettera racco-	
	mandata da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun mem-	
	bro del consiglio e del collegio sindacale, se nominato, o,	
	in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di	
	posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.	
	Sono comunque validamente costituite le riunioni del consi-	
	glio di amministrazione, anche in difetto di formale convoca-	
	zione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti	

	i sindaci effettivi.	
	Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con	
	la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute	
	dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato	
	dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizio-	
	ni alle quali possono impugnare le delibere assembleari, in	
	quanto compatibili.	
	Art. 33 - Sostituzione degli amministratori	
	Per la sostituzione dei componenti il consiglio di ammini-	
	strazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art.	
	2386 c.c..	
	Nel caso di amministratori che non costituiscano consiglio di	
	amministrazione, se per qualsiasi causa viene a cessare anche	
	un solo amministratore decadono tutti gli amministratori.	
	Art. 34 - Poteri di gestione	
	All'amministratore unico e al consiglio di amministrazione	
	competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.	
	Agli amministratori che non costituiscono consiglio di ammi-	

	nistrazione competono i poteri gestionali loro attribuiti in	
	sede di nomina.	
	Possono essere nominati direttori, institori o procuratori	
	per il compimento di determinati atti o categorie di atti,	
	con determinazione dei relativi poteri.	
	Art. 35 - Deleghe	
	Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dal-	
	l'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto	
	o in parte a uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il	
	presidente, ovvero a un comitato esecutivo composto da alcuni	
	dei suoi componenti, determinando i limiti della delega e dei	
	poteri attribuiti.	
	Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissio-	
	ne, recesso o esclusione dei soci e le decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministra-	
	zione e al collegio sindacale, se nominato, almeno ogni sei	
	mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua pre-	
	vedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior ri-	
	lievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.	
	Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo	
	di due a un massimo di tre membri.	
	I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere	
	revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.	
	Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consi-	

	glio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro	
	designato dal presidente.	
	Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del	
	comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio	
	di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza	
	dei voti dei presenti e votanti.	
	Art. 36 - Rappresentanza	
	La rappresentanza della cooperativa spetta all'amministratore	
	unico, al presidente del consiglio di amministrazione, agli	
	amministratori delegati e agli altri amministratori, in via	
	tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito	
	dalla deliberazione di nomina.	
	Art. 37 - Rimborsi e compensi	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni dell'ufficio.	
	L'assemblea determina il compenso degli amministratori.	
	L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministra-	
	tori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la riso-	
	luzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del man-	
	dato.	
	Controllo	
	Art. 38 - Controllo dei soci	
	I soci esercitano i poteri di controllo diretto loro attri-	
	buiti dalla legge.	
	I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci in	

	mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempien-	
	ti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.	
	Art. 39 - Organi	
	La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il re-	
	visore.	
	Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.	
	Art. 40 - Funzioni	
	Il collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni pre-	
	viste dall'art.2403 c.c.. Esso è composto da tre membri ef-	
	fettivi, soci o non soci; devono inoltre essere nominati due	
	sindaci supplenti.	
	I sindaci devono essere scelti con i criteri indicati dal-	
	l'art.2397 c.c..	
	Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assem-	
	blea.	
	I sindaci durano in carica per un periodo non superiore a tre	
	esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione dei bilancio relativo al terzo esercizio della	
	carica.	
	Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assem-	
	blea.	
	Le riunioni del collegio sindacale si svolgono con le moda-	
	lità indicate dal presente statuto per le adunanze del consi-	
	glio di amministrazione.	
	Il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti	

	denunziati da tanti soci che rappresentino un ventesimo del	
	capitale sociale.	
	All'azione di responsabilità nei confronti del collegio sin-	
	dacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni	
	di questo statuto relative alla responsabilità degli ammini-	
	stratori.	
	La denuncia di gravi irregolarità della gestione è presentata	
	al Tribunale con ricorso presentato da tanti soci che rappre-	
	sentino un decimo del capitale sociale.	
	Art. 41 - Revisione legale dei conti	
	Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina	
	di un revisore contabile o di una società di revisione, il	
	collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei	
	conti. In tal caso deve essere integralmente costituito da	
	revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il	
	Ministero della Giustizia.	
	Qualora sia obbligatoria per legge, la revisione legale dei	
	conti è esercitata da un revisore contabile o da una società	
	di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Mini-	
	stero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di leg-	
	ge.	
	Scioglimento e liquidazione	
	Art. 42 - Scioglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	Al di fuori dei casi di scioglimento per atto dell'Autorità,	

30 di 30